
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Revisione dell'assegno di mantenimento.

Nota a sentenza [Cass. Civ., sezione prima, n. 921 del 17.1.2014](#)

di **Alessandra MEI**

Nella sentenza in commento, i Giudici di legittimità, chiamati a decidere sul ricorso promosso dalla parte soccombente al decreto emesso dai Giudici del reclamo per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 54 dell'8.2.06 per aver l'Organo giudicante in sede di reclamo del decreto emesso nell'ambito del procedimento ex art. 710 c.p.c. o messo di considerare il diritto di avvalersi della nuova normativa con conseguente superamento dei limiti ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 155 quinquies c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. sostenendo che detta norma deve intendersi nel senso che l'obbligo di uno dei due genitori di contribuire al mantenimento di un figlio convivente con l'altro coniuge cessi "ope legis" al momento del raggiungimento della maggiore età del figlio.

Con riferimento a quest'ultimo in particolare ex art. 366 bis c.p.c. veniva chiesto ai Giudici di legittimità se ex art. 4 l. 54/06 fosse possibile applicare retroattivamente le disposizioni ex art. 155 quinquies c.c. con la conseguente modifica delle condizioni della separazione giudiziale contenute nella sentenza di separazione giudiziale dei coniugi passata in giudicato (precedentemente all'entrata in vigore della legge 54/06);

3) "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alle questioni giuridiche sopra indicate";

hanno ritenuto il ricorso infondato ed, in particolare, con riferimento ai primi due motivi di ricorso (esaminati congiuntamente), confermando la decisione emessa dai Giudici del reclamo, hanno ribadito che, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo e l'obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione.

Invero, nella sentenza in commento, con una splendida ricostruzione storica della disciplina previgente alla entrata in vigore della novella sull'affido condiviso operata dalla richiamata legge 54 del 2006, i giudici "ricordano" come la legittimazione cd. "concorrente" del coniuge convivente con il figlio maggiorenne era subordinata non soltanto al mancato esercizio dell'azione giudiziaria di quest'ultimo ma, in particolare, era fondata sul presupposto che il genitore convivente, convivendo con il figlio maggiorenne non indipendente economicamente spesso sostiene le spese necessarie a quest'ultimo in adempimento di un dovere genitoriale sancito ex art. 148 c.c. che compete ad entrambi i genitori e pertanto legittima chi le ha anticipate per intero ad agire per il recupero della metà spettante all'altro coniuge in adempimento del medesimo dovere ex art. 148 c.c..

Con l'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 tale principio trova(va) ulteriore codificazione ex art. 155 quinquies co 1 c.c. laddove prevede(va) che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico". Nonostante il dato letterale della disposizione ex art. 155 quinquies co. 1 ultima parte c.c. afferma(va) che "tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto " secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza l'inciso "salvo diversa determinazione del giudice" va letto in combinato disposto con la prima parte laddove recita "valutate le circostanze" con la logica conseguenza che il Giudice, nel determinare la modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, deve tenere conto di queste ultime contemperando così l'esigenza del figlio maggiorenne con quelle del coniuge convivente il quale di fatto, se l'altro non adempie all'obbligazione solidale di mantenimento, istruzione, formazione ed educazione dei figli, si vede costretto ad anticipare nella sua interezza quanto necessario (purchè meritevole di tutela) al figlio in ottemperanza degli artt. 147-148 c.c. che dettano doveri in realtà spettanti ad entrambi i genitori.

Invero, nella sentenza in commento, i giudici della suprema Corte sottolineano nuovamente come l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c. non abbia abrogato le disposizioni legislative contenute negli artt. 147 e 148 c.c., anzi il secondo comma di quest'ultima conferisce al Presidente del Tribunale il potere (se richiesto) di disporre nella ipotesi in cui uno dei due coniugi sia inadempiente, che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata all'altro coniuge o a chi sopporta direttamente le spese di mantenimento della prole.

Infatti, il diritto del coniuge (convivente con il figlio maggiorenne non indipendente economicamente) di esigere dall'altro la metà delle spese

necessarie in favore del figlio non è basato soltanto nel diritto del genitore convivente di non dover anticipare per intero la spesa necessaria al figlio quanto sul presupposto che entrambi i genitori hanno il dovere di provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione come "dovere genitoriale" (Cass. Civ. 1146/07).

Invero, sebbene la legge 54/06 abbia riconosciuto il diritto di modificare ex art. 710 c.p.c. le condizioni statuite nella sentenza giudiziale ovvero nelle condizioni regolanti la separazione consensuale dei coniugi omologate con decreto dal Tribunale, il diritto di modificazione non può disporre per il tempo precedente alla suddetta richiesta di modificazione delle condizioni personali e/o patrimoniali contenute nel provvedimento che dispone la separazione in quanto quest'ultimo ha efficacia esecutiva fino alla modificazione dello stesso e l'effetto retroattivo non può "scavallare" la data della domanda di modificazione per ragioni di certezza del diritto. Pertanto, sebbene siano sempre modificabili le condizioni previste da un provvedimento regolante la separazione dei coniugi mediante presentazione di un ricorso ex art. 710 c.p.c., il presupposto logico su cui tale richiesta si fonda impone che il giudice disporrà le modifiche richieste con efficacia temporale decorrente dalla presentazione della domanda non potendo, per ragioni di "certezza del diritto", retroagire a situazioni anteriori rispetto alla data di presentazione dell'istanza suddetta.

Invero, nella diversa ipotesi in cui il ricorso avesse trovato accoglimento avrebbe comportato il venir meno dei principi di "certezza del diritto" e della cd. "efficacia del giudicato" a questa conseguente.

Con riferimento alla asserita violazione di cui al n. 3 i Giudici di legittimità hanno ritenuto l'inammissibilità di quest'ultima censura per due ragioni:

- in primis perché la difesa del ricorrente ha ommesso di formulare il quesito prescritto ex art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità del motivo di ricorso dovendosi ciascun motivo concludersi con la formulazione di un quesito di diritto;
- inoltre, recependo un precedente orientamento giurisprudenziale, è stata rilevata l'inammissibilità del 3° motivo di ricorso, in quanto il difetto di motivazione non può avere ad oggetto le valutazioni compiute in ordine ad una quaestio iuris.